

Delibera n. 32/2022 Presidenziale del 02.11.2022

Oggetto: CESSAZIONE EFFETTI SOSPENSIONE ART. 4 D.L. 44/2021 E ART. 7 D.L. 162/2022

Il Presidente

- **Visto** l'articolo 4 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;
- **Visto** il comma 3 del citato articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;
- **Visto** il comma 4 del citato articolo 4 del D.L. 44/2021, ove è disposto che *“l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”*;
- **Visto** il comma 5, primo periodo, del citato articolo 4 del D.L. 44/2021 nel testo in vigore sino al 31 ottobre 2022, che disponeva quanto segue: *“La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”*;
- **Vista** la Delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, con data e numero specificati nella parte dispositiva del presente decreto, con cui, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 4 del D.L. n. 44/2021, è stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del professionista indicato nella parte dispositiva del presente decreto ed è stata disposta la sospensione del medesimo professionista dall'esercizio della professione, con la specificazione che essa avrebbe avuto efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione dell'interessato dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
- **Visto** l'art. 7 del Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162, che al citato comma 5, primo periodo, dell'articolo 4 del D.L. 44/2021 ha sostituito le parole *“31 dicembre 2022”* con le parole *“1° novembre 2022”*;
- **Vista** la Nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi PROT. 22004326 del 1° novembre 2022;

- **Ritenuto** comunque opportuno procedere con uno specifico provvedimento per ciascuno degli interessati;

- **Visto** l'articolo 14 del Regolamento Interno Ordine Psicologi Abruzzo, approvato nella seduta di Consiglio del 20 luglio 2015, modificato e integrato nelle sedute del 30 novembre 2015 e del 17 marzo 2022, ove è disposto che *“in casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”*;

- **Ritenute** sussistenti le ragioni di necessità e urgenza di cui al citato art. 14 del Regolamento in considerazione degli effetti della sospensione di cui al citato articolo 4 del D.L. 44/2021;

DELIBERA

- che, ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162, la sospensione, disposta a carico della dott. D.V.F. nato a xxx il xxxx codice fiscale xxxx, con Delibera Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo n 81 del 10.09.2022 sia efficace fino al 1° novembre 2022;
- di inviare il presente provvedimento all'interessato,
- di rimettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per la sua ratifica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

di portare il presente atto a ratifica del Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.

Il Presidente
(Prof. Enrico Perilli)

